



**COMUNE DI RAVENNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera C.C. nr. 29 del 08/03/2022

## SOMMARIO

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Istituzione e presupposto**

**Art. 3 - Soggetti passivi e Soggetti Responsabili dell'Imposta**

**Art. 4 - Esenzioni ed Esclusioni**

**Art. 5 - Misura dell'imposta**

**Art. 6 - Adempimenti in capo a gestori di strutture ed altre tipologie ricettive**

**Art. 7 - Interventi da finanziare**

**Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta - Sanzioni**

**Art. 9 - Riscossione coattiva**

**Art. 10 - Rimborsi**

**Art. 11 - Contenzioso**

**Art. 12 - Gestione dell'imposta e Funzionario Responsabile**

**Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 14 - Entrata in vigore**

## **ARTICOLO 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011, all'art. 4 comma 5ter del D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e ss.mm.ii., all'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con Legge n. 77 del 17.07.2020, e all'art. 5 quinquies del D.L. n. 146 del 21.10.2021 convertito con modificazioni in Legge n. 215 del 17.12.2021.

## **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge n. 96 del 21.06.2017, alla Legge n. 77 del 17.07.2020 e alla Legge n. 215 del 17.12.2021.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° febbraio 2013.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ed altre tipologie ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ravenna.  
Le strutture ed altre tipologie ricettive sono classificate in base alla normativa regionale e per tali si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, room&breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta e non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea con gestore, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, boat&breakfast, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017, e le strutture che offrono alloggio ed accoglienza a coloro che usufruiscono di prestazioni di stabilimenti termali.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ed altre tipologie ricettive elencate nel precedente comma, ubicate nel territorio del Comune di Ravenna, fino ad un massimo di un numero di pernottamenti consecutivi dato dalla permanenza media nel Comune di Ravenna arrotondata per eccesso, pari a 5 (cinque) notti.

## **ARTICOLO 3 SOGETTI PASSIVI E SOGETTI RESPONSABILI DELL'IMPOSTA**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Ravenna, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.  
L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
2. I gestori di strutture ricettive, i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono responsabili, ai sensi dell'art. 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 e dell'art 180 del D.L. 34/2020:
  - a. del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo di cui al comma 1
  - b. della presentazione della dichiarazione
  - c. degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6.
3. L'imposta deve essere corrisposta dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

4. L'Imposta di Soggiorno è sempre dovuta senza limiti di importo.

#### **ARTICOLO 4 ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché soggetti e accompagnatori di soggetti che soggiornano per trattamenti in day-hospital eseguiti in strutture sanitarie del territorio comunale;
  - c. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - e. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - f. i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile), nei casi di invalidità del 100%;
  - g. il personale medico e paramedico che alloggia temporaneamente in strutture del territorio comunale per esigenze sanitarie di natura straordinaria;
  - h. gli studenti e gli accompagnatori che partecipano a gite scolastiche, senza limiti di età;
  - i. le donne vittime di violenza e i/le loro figli/figlie ospitati/e dal centro antiviolenza che opera sul territorio del Comune di Ravenna.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett b), c), d), e), f) e g), è subordinata alla consegna spontanea al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/autodichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi di legge. L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera h) è subordinata alla presentazione di apposita attestazione da parte dell'istituto scolastico o del docente accompagnatore. L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera i) è riconosciuta soltanto quando la comunicazione di prenotazione avviene ad opera dell'associazione, convenzionata con il Comune di Ravenna, che gestisce il centro antiviolenza, a fronte della ricevuta/fattura intestata alla associazione stessa.
3. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i pernottamenti disposti dalle autorità sanitarie o dai servizi sociali del Comune, in strutture ricettive appositamente individuate, per esigenze di natura straordinaria. L'esclusione è subordinata alla comunicazione da parte della struttura ricettiva, corredata da ogni documentazione utile.
4. In sede di prima applicazione del Regolamento sono inoltre esenti dal pagamento, per l'anno 2013, le fattispecie discendenti da contratti e prenotazioni già sottoscritti e perfezionati al momento dell'approvazione del Regolamento stesso, secondo le modalità applicative da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale.
5. E' fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare eventuali facilitazioni/esenzioni legate all'acquisto di biglietti o card per la fruizione di siti culturali, eventi espositivi o performativi.

## **ARTICOLO 5 MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in relazione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle strutture ed altre tipologie ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge e sono reperibili sia sul sito del Comune di Ravenna che su quello di Ravenna Entrate S.p.A..

## **ARTICOLO 6 ADEMPIMENTI IN CAPO A GESTORI DI STRUTTURE ED ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai commi seguenti.
2. I gestori, sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle esclusioni, tramite l'esposizione chiara e la massima pubblicità possibile del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno all'interno della struttura ricettiva.
3. I gestori sono tenuti ad informare Ravenna Entrate S.p.A. quando interviene la gestione di una nuova struttura al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dedicato alla gestione dell'imposta, attraverso il quale assolvere agli adempimenti indicati al presente articolo, così come sono tenuti ad informare l'ufficio in caso di variazioni nella gestione della struttura.
4. I gestori devono riscuotere l'imposta dagli ospiti, rilasciandone quietanza.
5. I gestori devono riversare a Ravenna Entrate SpA le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le modalità stabilite dal presente regolamento.  
E' tuttavia consentito il riversamento mensile dell'imposta riscossa nel mese precedente, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione.  
Il versamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.  
Ai sensi dell' art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, i gestori sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo
6. I medesimi gestori, contestualmente al versamento dell'imposta di cui al comma precedente, presentano a Ravenna Entrate S.p.A. una comunicazione con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti ed esclusi, dell'imposta incassata, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa  
La comunicazione è presentata on-line utilizzando il portale messo a disposizione da Ravenna Entrate S.p.A. nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.
7. Il gestore, in qualità di agente contabile, ha l'obbligo di compilare il conto giudiziale della gestione da rendere all'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dalla legge.
8. Il gestore è tenuto a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020, una dichiarazione cumulativa da inoltrare, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, salvo quanto stabilito all'art. 13 c. 3 del presente Regolamento.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta, e alla sua gestione e applicazione, ai sensi di legge.

11. Per quanto riguarda i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, le modalità operative per l'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite anche con atto convenzionale, pure in deroga al presente regolamento.

## **ARTICOLO 7 INTERVENTI DA FINANZIARE**

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito dell'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011:
  - a. interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
  - b. interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

## **ARTICOLO 8 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA – SANZIONI**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019, nell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii..
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo Ravenna Entrate Spa può:
  - a. invitare i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione e l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 6;
  - b. inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine fissato nell'invito;
  - c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, salvo eventuali provvedimenti delle autorità competenti, Ravenna Entrate S.p.a. applica ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento le seguenti sanzioni:
  - a. per l'omesso, il ritardato o il parziale versamento dell'imposta, applica "la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/97" così come stabilito dall'art. 180 del DL n. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
  - b. per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, applica "una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto", così come stabilito dall'art. 180 del DL n. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
  - c. per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 6, comma 2, applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

- d. per inadempimenti di cui all'art. 8, comma 2, applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 9 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **ARTICOLO 10 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme non dovute o versate erroneamente, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero, in caso di contenzioso, dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a Ravenna Entrate SpA / Comune di Ravenna, da gestori di strutture/tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta a titolo di rimborso può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo dell'imposta, previo consenso di quest'ultimo e previa compilazione di apposita istanza da parte del richiedente.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6 comma 6.
5. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere apposita richiesta sottoscritta, nonché ogni documentazione utile (documentazione fiscale, ricevute rilasciate, ecc...) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

#### **ARTICOLO 11 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato, alla giurisdizione competente.

#### **ARTICOLO 12 GESTIONE DELL'IMPOSTA E FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione dell'Imposta di Soggiorno sono effettuati dalla società Ravenna Entrate S.p.A., società in house del Comune di Ravenna.
2. Ravenna Entrate S.p.A. nomina il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno, al quale compete l'organizzazione delle attività connesse alla gestione dell'imposta e l'adozione dei conseguenti atti.

#### **ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Per particolari esigenze tecniche o di urgenza, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare, anche temporaneamente, i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. In riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 6 comma 8, in attesa delle disposizioni normative previste dal DL 34/2020 ed ai sensi dell'art. 25 della Legge nr. 69 del 21.05.2021, la dichiarazione per l'anno 2020 dovrà essere presentata unitamente a quella del 2021, ovvero, nelle more dell'emanazione delle suddette disposizioni normative, secondo la modulistica definita dal Comune.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.